



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA 2022.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 9,45 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	Cognome nome	Carica	Presente	Assente
1.	PAVESE Giuseppe	Sindaco	X	
2.	PIGNONE Ruggero	Vice-Sindaco	X	
3.	ZACCO Enrico	Assessore	X	
		TOTALI	3	0

Con l'intervento e l'opera del Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PAVESE Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) la RSU;
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
 - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
 - h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
 - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
 - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
 - k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
 - l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
 - m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
 - n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
 - o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
 - p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multipperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
 - r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
 - s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
 - t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
 - u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
 - v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
 - w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
 - z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica"

Visto che, in base a tali disposizioni, in data 3 DICEMBRE 2022, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2022;

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria:
con relazione in data 9 DICEMBRE 2022 ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
non ha formalizzato, entro i 15 giorni prescritti dall'art. 8, comma 6, ultimo periodo, del C.C.N.L., alcun rilievo;
Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012, dal Responsabile del servizio amministrativo per la regolarità tecnica;

VISTI:

- lo Statuto comunale in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il «contratto collettivo integrativo per l'anno 2022 che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione del contratto predetto trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione 2022/2024.
3. Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale – Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.
5. Di disporre che copia del presente atto sia pubblicata sul sito internet del Comune in "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale – contrattazione integrativa decentrata".

S U C C E S S I V A M E N T E

DI DICHiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Bozza Accordo anno 2022

Comune di Giarole

ex CCNL 21/5/2018

*Elaborazione grafica a cura della
CISL FP Alessandria Asti*

Tra la delegazione trattante di parte pubblica composta dal dott.Pierangelo Scagliotti - Segretario Comunale, e la delegazione di parte sindacale composta da Delfino Alessandro, Segretario Generale CISL FP e Fabio Amelotti RSU, riunitesi in data 3 dicembre 2022 presso la casa comunale per la stipula dell'ipotesi d'accordo decentrato relativo all'anno 2022 in applicazione del CCNL 21/5/2018, si concorda e stipula quanto segue:

1. Preso atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è stato costituito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.115 del 19 novembre 2022 come segue:

Risorse fisse	
Art.67 c,1 - Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O.	€ 13.673,34
Art. 67 c,2 lett a - Incremento € 83,20 per dip. In servizio al 31.12.2015	€ 249,60
Art. 67 c,2 lett b - Diff. PEO sul personale in essere al 01.04.2018	€ 229,39
Dichiarazione Cong. 14	€ 2.254,97
Totale risorse fisse	€ 16.407,30
Risorse variabili	
Art.67 c,5 Progetti Obiettivo	€ 1.000,00
Art.67 c,3 lett. E Risparmi da utilizzo straordinari	€ 1.000,00
Totale risorse variabili	€ 2.000,00
TOTALE RISORSE	€ 18.407,30

2. Il fondo per i finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nell'anno 2021 verrà così ripartito:

Utilizzo risorse decentrate per l'anno 2022	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CCNL 21/5/2018 art.68 c.1 (progressioni economiche storiche)	€ 10.802,70
CCNL 21/5/2018 art.68 c.1 (indennità di comparto)*	€ 1.487,88
CCNL 21/5/2019 art.68 c.2 lett. j) (nuove progressioni orizzontali)*	€ 859,74
CCNL 21/5/2018 art.68 c.2 lett. c) (condizioni di lavoro)*	€ 2.174,60
CCNL 21/5/2018 art.67 c.5	€ 1.000,00
risorse destinate al pagamento delle prestazioni dei servizi in convenzione	
totale impieghi risorse	€ 16.324,92
produttività*	€ 2.082,38
Totale utilizzi	€ 18.407,30

Sono previsti, ai sensi e per gli effetti della delibera comunale G.C. n.86/2022, i progetti obiettivo di 400€ per il dipendente inquadrato in cat. B e 600€ per il dipendente inquadrato in categoria C.

Specifiche responsabilità: Si concorda di attribuire l'indennità di responsabilità per € 1000 annue per il servizio contabile (Cat. C) . E' prevista inoltre, per il dipendente inquadrato in cat. B la PEO da B7 a B8 a far data dal 01 gennaio 2022.

Per la valutazione della produttività verrà utilizzato il manuale di valutazione in uso presso l'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la delegazione di parte Pubblica

Per la delegazione di parte sindacale

f.to Dott. Pierangelo Scagliotti

f.to Dott. Fabio Amelotti

f.to Alessandro Delfino



COMUNE DI GIAROLE

Provincia di Alessandria

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno **2022. Relazione illustrativa**

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno **2022. Relazione tecnico-finanziaria**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Ipotesi Contratto 03/12/2022	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente componente unico Dr. Pierangelo Scagliotti (del. G.C. N. 84 del 18/11/2022) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL-FP Firmatarie del contratto: CISL-FP	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate anno 2022 b) Fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; c) Programmazione anni successivi	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i. I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Il Comune di Giarole, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, come adeguato ai principi dettati dal D.Lgs. 150/2009, ha adottato il Piano per la misurazione e valutazione della performance con deliberazione G.C. n. 5 in data 18/01/2020.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013, con deliberazione G.C. N. 1 in data 18/01/2020.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ? Si. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
		La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. Si.

Eventuali osservazioni =====**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)****A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

La costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e miglioramento dei servizi, anno 2022, ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, è avvenuta con determinazione del Segretario comunale n. 115 del 19/11/2022, relativamente alla parte stabile del fondo, per un importo di €. 16.407,30, ed alla parte variabile, per un importo di €. 2.000,00, per un totale di €. 18.407,30. Si da atto che tra le risorse stabili sono compresi €. 1.000,00 non soggetti al tetto 2016, ex dich. congiunta n. 5 C.C.N.L. 2016/2018 del 21/05/2018.

Il contratto, dopo la presa d'atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili, determina i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione della produttività, il miglioramento dei servizi e l'individuazione di progetti obiettivo, così definiti:

- Viene identificato l'oggetto del contratto.
- Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione.
- Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
- Sono definiti i tempi di applicazione dell'accordo.

Allegato 1: Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri stabiliti, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022			
DESTINAZIONE VOCI STABILI			
RISORSE STABILI	descrizione	importi	fonte normativa
	Indennità di comparto	1.487,88	Art.68 c.1 CCNL 2018
	Progressioni orizzontali storiche	10.802,70	Art.68 c.1 CCNL 2018
	Progressioni orizzontali 2022	859,74	Art.68 c.2 lett.j) CCNL 2018
	Tot parziale utilizzo risorse stabili	13.150,32	
RISORSE VARIABILI	DESTINAZIONE VOCI VARIABILI		
	Produttività	2.082,38	Art. 68 c.2 a-b
	Indennità condizioni di lavoro-rischio	397,50	Art.70bis c.1 lett.b
	Indennità condizioni di lavoro-disagio	512,10	Art.70bis c.1 lett.a
	indennità particolari responsabilità	1.000,00	Art. 70quinquies c.1
	Indennità condizioni di lavoro-maneggio valori	265,00	Art.70bis c.1 lett.c
	Progetto obiettivo dipendente Cat. B	400,00	Art.67 c.5 CCNL 2018
	Progetto obiettivo dipendente Cat. C	600,00	Art.67 c.5 CCNL 2018
	Tot parziale utilizzo risorse variabili	5.256,98	
	Sub. Tot utilizzo risorse stabili + variabili	18.407,30	
TOTALE RISORSE	Totale Utilizzo risorse anno 2021	18.407,30	

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 18/01/2020).

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Il C.C.D.I. prevede la progressione economica orizzontale da B7 a B8 a far data dal 1 gennaio 2022.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività, ci si attende un incremento della produttività del personale.

L'erogazione dei premi legati alla produttività collettiva ed individuale sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	16.407,30
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	0,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	2.000,00
Totale risorse	18.407,30

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La parte storica consolidata del Fondo per le risorse decentrate, implementata con gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e stabilità, è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti come segue:

Fonte normativa	Descrizione	Importo
Fndo consolidato art. 67 c. 1	C.C.N.L. 21/05/2018	13.673,34
Incremento art. 67 c. 2, a	(83,20 €./dip.dal 01/01/2019)	
Incremento art. 67 c. 2, b	Differenziali incremento progressioni economiche	* 229,39
Dich.cong.14 CCNL 2004	Riallineamento PEO contratti precedenti	* 2.254,97
Incremento art. 67 c. 2, c	RIA personale cessato	
Incremento art. 67 c. 2, d	Riassorbimento incrementi ad personam	
Incremento art. 67 c. 2, e	Oneri per personale trasferito	
Incremento art. 67 c. 2, f	Economie per riduz.posti dirig.	
Incremento art. 67 c. 2, g	Riduzione straordinario	
Incremento art. 67 c. 5, a	Oneri per incremento dotazioni organiche	
Incremento art. 67 c. 2, a	Incremento fondo stabile € 83,20	*249,60
	Riduzione per contenimento tetto 2016	
	TOTALE FONDO FISSO DA RISORSE STABILI	16.407,30

* Importo non soggetto al tetto 2016, ex dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 2016/2018 del 21/05/2018

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Fonte normativa	Descrizione	Importo
Risorse art. 67, c. 3, a	Sponsorizz.-accordi collaborazione art.15 c.1 lett.d Ccnl 01/04/1999	
Risorse art. 67, c. 3, b	Economie da piani di razionalizzazione e riduzione spesa	
Risorse art. 67, c. 3, c	Specifici trattamenti economici derivanti da disposizioni di legge	
Risorse art. 67, c. 3, d	Una tantum da frazione di RIA mensile	
Risorse art. 67, c. 3, e	Risparmi da straordinario Art. 67 c.3 lett. e) CCNL 2016-2018	1.000,00
Risorse art. 67, c. 3, f	Quota rimborso spese notifiche	
Risorse art. 67, c. 3, g	Personale case da gioco	
Risorse art. 67, c. 3, h-c. 4	Incremento 1,2% monte salari 97	
Risorse art. 67, c. 5	Conseguimento obiettivi Ente Art. 67 c.5 CCNL 2016-2018	1.000,00
Risorse art. 67, c. 3, k	Integrazioni per personale trasferito	
Risorse art.8 c.3, b Ccnl 2008	Incremento 0,9% Monte salari 2005	
	TOTALE FONDO DA RISORSE VARIABILI	2.000,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	
Trasferimento personale ATA	
CCNL 31/3/1999 articolo 7	
CCNL 1/4/1999 articolo 19	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	
Totale riduzioni di parte stabile	
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	
Totale riduzioni di parte variabile	
Totale generale riduzioni	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	16.407,30
Risorse variabili	2.000,00
Totale fondo tendenziale	18.407,30
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	16.407,30
Risorse variabili	2.000,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	18.407,30

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

n.n.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €. 13.150,32 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	1.487,88
Progressioni orizzontali	10.802,70
Progressioni orizzontali 2022	859,74
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro (rischio-pronta disponibilità-plurifunzione)	
Totale	13.150,32

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 5.614,15 così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio (art. 70bis c. 1 lett.b Ccnl 21/05/2018)	397,50
Indennità di disagio (art. 70bis c. 1 lett.a Ccnl 21/05/2018)	512,10
Indennità di maneggio valori (art. 70bis c. 1 lett.c Ccnl 21/05/2018)	265,00
Lavoro notturno e festivo	
Indennità specifiche responsabilità (art. 70quinquies c.1 Ccnl 21/05/2018)	1.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 68 c. 2 lett. a-b Ccnl 21/05/2018)	2.082,38
Altro (Plurifunz.-progetti-pronta disponib.)	1.000,00
TOTALE	5.256,98

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Residuo da riportare all'anno successivo	0,00
--	------

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	13.150,32
Somme regolate dal contratto	5.256,98
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	18.407,30

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

n.n.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a €. 16.407,30 , le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato) ammontano a €. 13.150,32.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2022	DIFFERENZA
Risorse stabili	13.673,34	16.407,30	+2.733,96
Risorse variabili	1.668,29	2.000,00	+331,71
Residui anni precedenti			
Totale	15.341,63	18.407,30	+ 3.065,67

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidianano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi interventi di spesa dei servizi a cui sono attribuiti i dipendenti. Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II e la verifica tra sistema contabile e dati del Fondo in oggetto è costante.

La spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato, come sopra evidenziato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato agli interventi indicati nella sopra descritta Sezione I.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pierangelo Scagliotti)

Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Verbale n. 2218 del 9 dicembre 2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 in applicazione del CCNL 21.02.2018", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

I'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.

L'Organo di revisione del Comune di Giarole, nella persona di Massimo Oporti (revisore unico);

Premesso

- Che in data 6 c.m. il Responsabile del Servizio Dott. Pierangelo Scagliotti ha trasmesso copia della propria determinazione del 19/11/2022 nr. 115 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 in applicazione del CCNL 21.02.2018"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con mail del 8 c.m., ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento,

nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (2021), redatta dal Responsabile Dott. Scagliotti e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come di seguito esposto:

Allegato A Determinazione Segretario Comunale n. 115/2022

	DESCRIZIONE	IMPORTI 2022
	Risorse stabili	
1	Importo unico consolidato anno 2017 (art. 67 c.1 ex CCNL 2016-2018)	13.673,34
2	Differenziali PEO sul personale in essere al 01/04/2018	229,39
3	Riallineamento PEO contratti precedenti (Dich.cong.14 ex CCNL 2004)	2.254,97
4	Incremento fondo stabile € 83,20 (art. 67 c.2 lett.a) ex CCNL 2016-2018	249,60
	Totale risorse stabili	16.407,30
	Risorse variabili soggette a limite	
5	Incremento max. 1,2% monte salari 1997 (art.67 c.e lett.h CCNL 2018)	0,00
6	Incremento 0,1% monte salari 2007 (art.4 c.2 CCNL 2009)	0,00
	Totale risorse variabili soggette a limite	0,00
	Risorse variabili non soggette a limite	
7	Risparmi da utilizzo straordinari (art. 67 c.3 lett.e)	1.000,00
8	Piani di razionalizzazione (art. 67 c.3 lett.b)	0,00
9	Progetti obiettivo (art. 67 c.5)	1.000,00
	Totale risorse variabili non soggette a limite	2.000,00
	Totale complessivo risorse variabili	1.000,00
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	18.407,30
	DI CUI FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI (UTIL.RIS.STAB.+PEO)	
	DI CUI FINANZIAM. ISTITUTI VARIABILI E RISORSE DESTINATE AD ALTRI ISTITUTI)	

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere deli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/23;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

¹ Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di **€ 18.407,30**.

Pinerolo, 9 dicembre 2022

Il Revisore

Massimo Oporti

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate"

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 17.12.2022 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 17.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 10.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 17.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo